

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

> A tutti gli Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 6 marzo 1996 Rif. P/CR.b/784

CIRCOLARE Nº 34

OGGETTO: Pubblicazione Decreto Legislativo n. 103 del 10.2.1996; Pubblicazione Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 218/24/3 del 9 gennaio 1996;

Con riferimento all'oggetto, si informa che è stato pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 1996 il decreto legislativo 10.2.1996 n° 103 concernente "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione."

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996 è stata anche pubblicata la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 218/24/3 relativa a "Legge 2 febbraio 1974, n. 64. Decreto del Ministro dei Lavori pubblici 11 marzo 1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica", di cui si allega copia.

Le due questioni risultano all'OdG del prossimo Consiglio.

IL PRESIDENTE

Orose Pietro De Paola)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 9 gennaio 1996, n. 218/24/3.

Legge 2 febbraio 1974, n. 64. Decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 sono state approvate le «norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione».

L'applicazione di tali norme ha suscitato frequenti dubbi interpretativi circa le modalità di redazione delle relazioni geologica e geotecnica, anche in riferimento alle

npetenze professionali fra geologi e ingegneri, per cui vari quesiti sono stati formulati da amministrazioni pubbliche incaricate di approvare progetti, da ordini professionali e da associazioni di categoria.

La rilevanza e la delicatezza delle questioni sopracitate, con particolare riguardo alla sicurezza delle costruzioni ed alla tutela della pubblica incolumità, pongono l'obbligo a questa aministrazione di fornire i seguenti chiarimenti e precisazioni, nel rispetto dei pareri recentemente emessi, sullo specifico argomento, rispettivamente, dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 17 dicembre 1993, e dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 2 giugno 1994.

Anzitutto, si rammenta che sia la relazione geologica, sia la relazione geotecnica, sono prescritte dal decreto in parola, per la realizzazione delle opere ivi indicate alle lettere E (manufatti di materiali sciolti), F (gallerie e manufatti sotterranei), G (stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo), H (fattibilità geotecnica di opere su indi aree), I (discariche e colmate), L (emungimenti da ialde idriche), M (consolidamento di terreni) ed O (ancoraggi).

Per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere C (opere di fondazione), D (opere di sostegno) ed N (drenaggi e filtri) è invece richiesta la sola relazione geotecnica, salvo che gli interventi stessi ricadano in zone classificate sismiche o soggette a vincoli particolari; in tal caso sono richieste entrambe le relazioni.

Riguardo alla finalità ed ai contenuti delle relazioni in parola si precisa che la relazione geologica comprende, fondamentalmente, lo studio dell'inquadramento geologico dei luoghi sulla base delle conoscenze della geologia regionale, la identificazione delle formazioni presenti nel sito; lo studio dei tipi litologici e della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo. Per effettuare tale studio e per fornire tali informazioni occorrono specifiche indagini geologiche, sul campo ed in laboratorio.

La relazione geologica, pertanto, prende in esame ed interpreta tutte le operazioni conoscitive riguardanti i caratteri naturali e fisici dei terreni e delle rocce riferite ad una fase che precede la definizione dei parametri tecnici di progetto; definizione, quest'ultima, che compete alla relazione geotecnica.

Ai fini della sottoscrizione dei relativi atti il geologo ha la competenza a redigere la relazione geologica con le relative caratterizzazioni oltre che a programmare ed interpretare le indagini geologiche necessarie.

Riguardo alle finalità ed ai contenuti della relazione geotecnica, questa ha lo scopo di definire il comportamento meccanico del volume di terreno che è influenzato, direttamente od indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che, a sua volta, influenza il comportamento del manufatto stesso (volume significativo).

Anche con riferimento al paragrafo B.5 del decreto ministeriale 11 marzo 1988 il contenuto della relazione geotecnica si riconduce ai seguenti punti essenziali:

relazione sui criteri adottati per l'impostazione delle indagini in sito ed in laboratorio, esposizione dei risultati ed interpretazione critica degli stessi. È bene precisare, in proposito, che le indagini geotecniche si differenziano da quelle geologiche e corredano la relazione geotecnica;

caratterizzazione geotecnica del terreno interessato dall'opera, correlata con la relazione geologica. La caratterizzazione geotecnica consiste nella modellazione del terreno, da parte del progettista, con riguardo sia al tipo di terreno, sia al tipo di problema e alle caratteristiche dell'opera da realizzare; tale fase comporta anche la definizione numerica dei parametri caratteristici del modello adottato;

calcolo degli sforzi e delle deformazioni, verifiche di stabilità del complesso terreno-struttura, studio delle modalità esecutive e relative prescrizioni, piano dei controlli in corso d'opera e in esercizio.

Le suddette tematiche rappresentano aspetti tra loro strettamente connessi ed inscindibili dal contesto progettuale dell'intervento, di cui soltanto il progettista ha piena ed esclusiva responsabilità e pertanto la redazione della relazione geotecnica rientra nell'ambito della esclusiva competenza dello stesso progettista.

Il progettista potrà avvalersi, per lo specifico studio geotecnico, come per altri aspetti, della collaborazione di altri professionisti qualificati negli specifici settori, i quali potranno sottoscrivere la predetta relazione, unitamente al progettista medesimo.

Il Ministro: Baratta

Registrata alla Corte dei conti il 29 gennaio 1996 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 55

96A1038